

## RELAZIONE TECNICA

### “PRESUPPOSTI PER L’AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2003 DI COMPONENTI E PARAMETRI DELLA TARIFFA ELETTRICA”

#### 1. Introduzione

- 1.1 Per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all’articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell’Allegato 1 della deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, come modificato con la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2002, n.24/02, ha registrato una variazione, in aumento, superiore al 3%.
- 1.2 Ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 20 dicembre 2000 n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00), come modificata con la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2002 n. 194/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 290 dell’11 dicembre 2002 (di seguito: deliberazione n. 194/02), è previsto che il parametro Ct e gli altri parametri e componenti della tariffa elettrica ad esso collegati siano aggiornati all’inizio di ciascun trimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento.
- 1.3 Ai sensi del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell’energia elettrica, approvato con deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato) è previsto che i parametri  $\gamma$ , PG e PG<sub>T</sub>, la componente CCA e la componente PV, siano pubblicati dall’Autorità prima dell’inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso.
- 1.4 Il provvedimento proposto inoltre:
  - a) prevede l’aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all’articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97 e successive modificazioni e integrazioni e il conseguente aggiornamento del parametro Ct;

- b) fissa i livelli dei parametri  $\gamma$ , PG e PG<sub>T</sub> e delle componenti CCA e PV, il cui valore dipende dal valore assunto dal costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97;
  - c) fissa i nuovi livelli delle componenti tariffarie A2 e A3;
  - d) riconferma i valori delle altre componenti tariffarie A e della componente UC4;
- 1.5 riconferma il livello della componente VE, istituita con la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.13 del 17 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 227/02).

## **2 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali**

- 2.1 Per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, è aumentato del 7,76% rispetto al corrispondente valore del primo trimestre (gennaio-marzo) 2003, passando da 1,817 a 1,958 centesimi di euro/Mcal.
- 2.2 In particolare, gli indici calcolati per il semestre settembre 2002 – febbraio 2003 relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale hanno registrato le seguenti variazioni:
- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 0,886 a 0,876 centesimi di euro/Mcal (-1,15%). La diminuzione riflette l'andamento delle quotazioni del carbone da vapore sui principali mercati internazionali che, nel periodo novembre 2002 – febbraio 2003, hanno registrato diminuzioni anche con riferimento alle quotazioni Fob denominate in dollari Usa;
  - l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 1,929 a 2,121 centesimi di euro/Mcal (+9,94%). L'aumento riflette l'andamento delle quotazioni degli oli di riferimento che hanno continuato a registrare aumenti consistenti dei prezzi;
  - l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 2,202 a 2,319 centesimi di euro/Mcal (+5,30%). Anche per il gas naturale l'aumento è il risultato dell'andamento delle quotazioni degli oli e dei greggi di riferimento;
- 2.3 La componente fiscale del costo unitario riconosciuto dei combustibili non è variata rispetto ai valori in vigore nel primo trimestre 2003. Le aliquote delle accise sugli oli minerali e le aliquote dell'imposta sui consumi di carbone fissate, per l'anno 1999, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sono state ad oggi rideterminate per l'anno 2003 con decreto su proposta della commissione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Pertanto, nella determinazione del costo unitario riconosciuto dei combustibili le medesime accise rimangono inalterate rispetto ai valori fissati per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.

### **3 Aggiornamento del parametro Ct**

- 3.1 La variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i tre punti percentuali; occorre pertanto procedere, ai sensi della deliberazione n. 230/00, all'aggiornamento del parametro Ct, con decorrenza dall'1 aprile 2003.
- 3.2 Stante il livello del consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli impianti termoelettrici nazionali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, (Rt) pari a 2260 kcal/kWh, così come modificato dalla deliberazione dell'Autorità n. 244/00 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, per effetto dell'aumento del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct) per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003 è pari a 4,425 centesimi di euro/kWh, contro i 4,106 centesimi di euro/kWh del primo trimestre (gennaio-marzo) 2003.
- 3.3 La tabella 1 riassume l'andamento dei costi riconosciuti Vt e Ct a partire dal primo bimestre 1998.

### **4 Aggiornamento dei parametri $\gamma$ , PG, $PG_T$ e della componente CCA della tariffa elettrica**

- 4.1 I corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione previsti dall'attuale disciplina, in particolare dall'articolo 20 del Testo integrato, comprendono la componente CCA. In particolare, il comma 20.1 del Testo integrato fissa la componente CCA pari:
- a) alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro  $\gamma$  ed il parametro PG per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
  - b) alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PG_T$  per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
- 4.2 Il comma 20.2 del Testo integrato prevede che i parametri  $\gamma$ , PG e  $PG_T$  e la componente CCA siano pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre. Il livello dei parametri  $\gamma$ , PG e  $PG_T$  dipendono infatti dal livello del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso. Tale prezzo si articola:
- in una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 e fissata, per l'anno 2003, dalla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002 n. 203/02 (di seguito: deliberazione n. 203/02);
  - in una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari, in ciascun trimestre, al parametro Ct, che nel secondo trimestre (aprile-giugno) 2003 risulta pari a 4,425 centesimi di euro/kWh.
- 4.3 Il livello del parametro  $\gamma$ , per ciascuna tipologia contrattuale, secondo la definizione del Testo integrato esprime lo scostamento rispetto alla media del costo di acquisto dell'energia elettrica per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi.

- 4.4 Il livello del parametro  $\gamma$  dipende quindi dalla stima del profilo di prelievo del sottoinsieme di clienti finali a cui si applica la componente CCA non differenziata per ciascuna fascia oraria. A tale proposito appare opportuno sottolineare che il profilo di prelievo di tale sottoinsieme di clienti risulta più spostato verso le ore in cui il parametro  $PG_T$  assume valori più elevati (ore di punta) rispetto al sottoinsieme di clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria. Ciò comporta un aumento del parametro  $\gamma$  rispetto ai valori indicati per gli anni 2000 e 2001. Il livello del parametro  $\gamma$  è funzione del livello del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso. Per questo motivo, il Testo integrato prevede che anche tale parametro venga aggiornato dall'Autorità all'inizio di ciascun trimestre.
- 4.5 Sulla base del livello del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, è stato fissato il livello del parametro  $PG$  per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003. Il valore del parametro  $PG$  relativo al secondo trimestre (aprile-giugno) 2003 risulta pari a 6,484 centesimi di euro/kWh e aumenta rispetto al primo trimestre (gennaio-marzo) 2003, per effetto dell'aumento del valore del parametro  $Ct$ .
- 4.6 Nel provvedimento in oggetto viene infine determinata la componente CCA per i clienti del mercato vincolato. La tabella 2 riporta i livelli della componente CCA relativi al secondo trimestre (aprile-giugno) 2003.
- 4.7 La deliberazione n. 227/02 prevede l'istituzione della componente tariffaria VE, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tale componente è incorporata nella componente CCA, soggetta ad aggiornamenti trimestrali, il cui valore è stato fissato, in via provvisoria, pari a 0,09 centesimi di euro/kWh.

## **5 Aggiornamento delle componenti PV della tariffa elettrica**

- 5.1 Le tariffe D2 e D3 previste dall'attuale disciplina in materia di regolazione delle tariffe per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti in bassa tensione per usi domestici, in particolare dall'articolo 22 del Testo integrato e la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002 n. 153/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.197 del 23 agosto 2002 (di seguito delibera n. 153/02), comprendono le componenti PV.
- 5.2 Tali componenti PV sono pari alla somma della componente VE e del prodotto del parametro  $Ct$  e del coefficiente  $f$ , come fissato dalla tabella 8 del Testo integrato.
- 5.3 La tabella 3 riporta i valori delle componenti PV per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003.
- 5.4 La componente PV incorpora anche la componente VE, fissata pari a 0,09 centesimi di euro/kWh.

## **6 Aggiornamento della componente tariffaria A2 della tariffa elettrica**

- 6.1 Ai sensi dell'articolo 41 del Testo integrato, il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue viene utilizzato per il rimborso dei costi connessi sia alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dimesse e di chiusura del ciclo del combustibile nucleare, sia alle attività connesse e conseguenti che attengono a beni e rapporti giuridici conferiti alla società Sogin Spa al momento della sua costituzione, ovvero siano svolte dalla società Sogin Spa anche in consorzio con enti pubblici o altre società.
- 6.2 Con la deliberazione n. 71/02, recante Rideterminazione degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dimesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti per il triennio 2002-2004, l'Autorità ha determinato gli oneri, per il triennio 2002-2004, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punti i), ii), iii) e iv), del decreto. In particolare, gli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punti i), ii) e iv), del decreto 26 gennaio 2000, per le attività svolte dalla società Sogin Spa sono stati fissati, per il triennio 2002-2004, pari a 362,1 milioni di euro; l'onere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, per le attività svolte dal consorzio SICN è stato fissato, per il triennio 2002-2004, pari a 106,2 milioni di euro.
- 6.3 Ai sensi dell'articolo 40 del Testo integrato, il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue è alimentato dalla componente tariffaria A2. La componente tariffaria A2 si applica come maggiorazione ai corrispettivi per il servizio di trasporto da tutti i clienti finali.
- 6.4 Il fabbisogno complessivo stimato per la copertura degli oneri per il finanziamento delle attività nucleari residue per l'anno 2002 ammonta a circa 150 milioni di euro. Il gettito annuo derivante dall'applicazione delle aliquote della componente A2 in vigore ammonta a circa 140 milioni di euro. Il saldo da coprire con riferimento a esercizi precedenti è pertanto di 10 milioni di euro. Questo saldo si somma all'onere stimato per l'anno 2003 pari e a circa 162 milioni di euro. Il gettito atteso per l'anno 2003 è di circa 145 milioni di euro. Occorre pertanto prevedere la copertura del deficit relativo all'esercizio 2003, con un aumento di 0,01 centesimi di euro/kWh delle aliquote della componente A2 in vigore nel primo trimestre 2003.

## **7 Aggiornamento della componente tariffaria A3 della tariffa elettrica**

- 7.1 Ai sensi dell'articolo 42 del Testo integrato, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato per coprire:
- a) la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'acquisto di energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo (di seguito: differenza costi-ricavi);
  - b) le residue competenze, relative a periodi precedenti l'1 gennaio 2001, inerenti le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e al terzo capoverso del punto A, Titolo IV del provvedimento CIP 6/92, nonché i contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui alla lettera B, Titolo IV del medesimo provvedimento, al netto della quota convenzionalmente a carico del Conto costi energia (di seguito: residue competenze);
  - c) la differenza tra l'ammontare dell'IVA da corrispondere a valere sugli acquisti di energia elettrica effettuati dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del

decreto legislativo n. 79/99 (IVA a credito) e l'ammontare dell'IVA versata al Gestore della rete dagli acquirenti di detta energia (IVA a debito) (di seguito: anticipazione IVA);

d) le competenze del Conto costi energia residuali dopo la chiusura del conto stesso (di seguito: competenze residuali conto costi energia).

- 7.2 Ai sensi dell'articolo 40 del Testo integrato, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate è alimentato dalla componente tariffaria A3 e dalla componente tariffaria A7. La componente tariffaria A3 si applica come maggiorazione ai corrispettivi per il servizio di trasporto da tutti i clienti finali mentre la componente tariffaria A7 si applica come maggiorazione ai corrispettivi per il servizio di trasporto per i soggetti che hanno la disponibilità degli impianti di produzione per i quali è prevista la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000.
- 7.3 Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2003 , n. 25 (di seguito: decreto-legge n. 25/03) recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico, dall'1 gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000.
- 7.4 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 25/03, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto 26 gennaio 2000, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonché le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalità di calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto.
- 7.5 In base agli esiti delle procedure concorsuali di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 22 novembre 2002 per l'assegnazione della capacità produttiva nell'anno 2003, la differenza costi-ricavi risulta ridotta, rispetto all'anno precedente di circa 500 milioni di euro.
- 7.6 Sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate andranno a gravare anche gli oneri relativi all'applicazione delle disposizioni del provvedimento Cip n. 6/92 in materia di riconoscimento di contributi a seguito di rifacimenti e potenziamenti di impianti.
- 7.7 Ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, nel corso dell'anno 2003 inizieranno ad affluire nelle casse del Gestore della rete Spa gli introiti relativi alla vendita di certificati verdi relativi agli obblighi imposti a produttori e importatori in relazione all'energia importata o prodotta da fonti non rinnovabili. Il gettito atteso dalla cessione dei certificati verdi nel corso dell'anno 2003 ammonta, secondo la stima fornita dal Gestore della rete, a circa 177 milioni di euro.
- 7.8 Il prezzo del metano riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi per l'anno 2002 ha registrato una diminuzione rispetto all'anno precedente. Pertanto il conguaglio annuale riferito al costo evitato di combustibile di cui al punto 2, del provvedimento Cip 6/92, produrrà un aumento del gettito che affluisce sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate. Tale aumento può essere stimato in 220 milioni di euro.

- 7.9 Nell'anno 2003 si renderanno inoltre disponibili le somme relative al trasferimento dei benefici connessi all'importazione di energie elettrica in utilizzo della capacità di trasporto destinata al mercato vincolato, di cui all'articolo 5 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 226/02.
- 7.10 L'onere residuo da coprire nei restanti trimestri dell'anno 2003 risulta pertanto stimato in circa 1150 milioni di euro. Ciò permette una riduzione dell'aliquota unitaria media che è stata fissata pari a 0,60 centesimi di euro/kWh.

## **8 Componente tariffaria A6 della tariffa elettrica**

- 8.1 Ai sensi dell'articolo 49 del Testo integrato, il Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione viene utilizzato per il finanziamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000 dell'onere relativo alla reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabili, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione dell'energia elettrica come determinati dall'Autorità.
- 8.2 Ai sensi dell'articolo 40 del Testo integrato, il Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transazione è alimentato dalla componente tariffaria A6. La componente tariffaria A6 si applica come maggiorazione ai corrispettivi per il servizio di trasporto da tutti i clienti finali.
- 8.3 Il decreto-legge n. 25/03, prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze determini l'ammontare degli *stranded cost* maturati fino al 31 dicembre 2003, impartisca le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno.
- 8.4 In attesa di tali determinazioni si confermano le aliquote oggi in vigore.

Milano, aprile 2003

Dott. Piergiorgio Berra  
*Direttore dell'Area elettricità dell'Autorità*

Tabella 1

Andamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili Vt  
e del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta  
da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali Ct  
nel periodo 1° bimestre 1998 - 2° trimestre 2003

		Vt L/Mcal	Ct L/kWh	Variazione	
1998	1° bimestre 1998	24,681	56,519	5,59%	
	2° bimestre 1998	23,828	54,566	-3,46%	
	3° bimestre 1998	20,996	48,081	-11,89%	
	4° bimestre 1998	20,169	46,187	-3,94%	
	5° bimestre 1998	20,169	46,187	-	(*)
	6° bimestre 1998	18,753	42,944	-7,02%	
1999	1° bimestre 1999	18,000	41,220	-4,02%	
	2° bimestre 1999	17,573	40,242	-2,37%	
	3° bimestre 1999	17,573	40,242	-	(*)
	4° bimestre 1999	19,104	43,748	8,71%	
	5° bimestre 1999	22,030	50,449	15,32%	
	6° bimestre 1999	25,372	58,102	15,17%	
2000	1° bimestre 2000	28,087	64,319	10,70%	
	2° bimestre 2000	30,211	69,183	7,56%	
	3° bimestre 2000	33,903	77,638	12,22%	
	4° bimestre 2000	35,688	81,726	5,27%	
	5° bimestre 2000	37,089	84,934	3,93%	
	6° bimestre 2000	40,205	92,069	8,40%	
2001	1° bimestre 2001	44,081	99,623	8,20%	
	2° bimestre 2001	42,462	95,964	-3,67%	
	3° bimestre 2001	36,967	83,545	-12,94%	
	4° bimestre 2001	36,967	83,545	-	(*)
	5° bimestre 2001	36,967	83,545	-	(*)
	6° bimestre 2001	35,040	79,190	-5,21%	
		Vt c€/Mcal	Ct c€/kWh	Variazione	
2002	1° bimestre 2002	1,646	3,720	-9,06%	
	2° bimestre 2002	1,555	3,514	-5,53%	
	3° bimestre 2002	1,611	3,641	3,60%	
	4° bimestre 2002	1,744	3,941	8,24%	
	1 sett.-30 nov. 2002	1,744	3,941	-	(°)
	1-31 dic. 2002	1,744	3,941	-	(§)
2003	1° trimestre 2003	1,817	4,106	4,19%	
	2° trimestre 2003	1,958	4,425	7,77%	

(\*) Bimestri nei quali il costo unitario riconosciuto dei combustibili ha registrato una variazione inferiore al 2%, senza aggiornamento quindi del parametro Ct rispetto al bimestre precedente

(°) Effetto dovuto al decreto-legge 4 settembre 2002 n. 193/02

(§) Effetto dovuto a nuovi criteri introdotti con delibera 194/02

Tabella 2

Livelli della componente CCA relativi al secondo trimestre (aprile-giugno) 2003.

**Tabella 2.1: Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4**

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	CCA (centesimi di euro/kWh)
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	7,07
lettera b) UtENZE in bassa tensione di illuminazione pubblica	6,19
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	7,69
lettera d) UtENZE in media tensione di illuminazione pubblica	5,85
lettera e) Altre utenze in media tensione	7,40
lettera f) UtENZE in alta e altissima tensione	6,56

**Tabella 2.2: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4**

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	CCA (centesimi di euro/kWh)			
	F1	F2	F3	F4
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	15,24	9,09	7,20	4,96
lettera b) UtENZE in bassa tensione di illuminazione pubblica	15,24	9,09	7,20	4,96
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	15,24	9,09	7,20	4,96
lettera d) UtENZE in media tensione di illuminazione pubblica	14,51	8,66	6,86	4,72
lettera e) Altre utenze in media tensione	14,51	8,66	6,86	4,72
lettera f) UtENZE in alta e altissima tensione	14,25	8,50	6,73	4,64

Tabella 3

Valori delle componenti PV per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003

Tariffa D2		
fasce di consumo (kWh/anno)		PV (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	1800	3,85
1801	2640	5,71
2641	4440	7,13
	oltre 4440	5,71

Tariffa D3	
	PV (centesimi di euro/kWh)
	5,71